

1806B - ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE ELIOSSOLA E ELITELLINA

Provvedimento n. 28565

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio Provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 (di seguito anche Provvedimento), con il quale l'Autorità ha accertato che: *i*) le società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto il condizionamento del mercato dei servizi AIB; *ii*) le società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s., Air Corporate S.r.l. in solido con la controllante Airi S.r.l., nonché l'associazione di categoria Associazione Elicotteristica Italiana hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione *ex ante*, nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana (AEI), del prezzario relativo ai servizi con elicottero;

VISTA l'istanza di Eliossola S.r.l. del 7 ottobre 2020 di rettifica del Provvedimento nella parte in cui, nella tabella riportata alla lettera *f*) del deliberato, per mero errore materiale, risulta indicato quale importo da lei dovuto per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, in luogo di 1.273.340 euro, la somma di 1.364.018 euro, che sarebbe invece da attribuirsi a quanto dovuto dalla società Elitellina S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 28450, del 17 novembre 2020, di avvio di un procedimento per la rettifica dell'errore materiale contenuto nella tabella di cui alla lettera *f*) del deliberato del provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019, in contraddittorio con le parti Elitellina S.r.l. e Eliossola S.r.l.;

VISTA la lettera del 13 gennaio 2021 con cui è stato comunicato ad Elitellina S.r.l. e a Eliossola S.r.l. il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria;

VISTE le memorie prevenute da Elitellina S.r.l. il 21 dicembre 2020 e da Eliossola S.r.l. il 22 gennaio 2021;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, a causa di un mero errore materiale, nella tabella riportata alla lettera *f*) del deliberato del Provvedimento, nell'individuare le sanzioni complessive da irrogarsi a Elitellina e a Eliossola, per le due violazioni accertate, sono stati erroneamente invertite le ragioni sociali delle società Elitellina S.r.l. ed Eliossola S.r.l.;

CONSIDERATO che l'errore materiale ha riguardato la sola tabella riportata alla lettera *f*) del deliberato del Provvedimento, atteso che la tabella 16 di cui al punto 448 del Provvedimento riporta correttamente i valori delle sanzioni comminate, corrispondenti, per ciascuna delle due violazioni e per entrambe le società, al massimo edittale di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90, pari a 682.009,10 euro per Elitellina S.r.l. e a 636.670,00 euro per Eliossola S.r.l.;

CONSIDERATO che, a differenza di quanto osservato da Elitellina, l'errore materiale in questione è frutto di una svista, obiettivamente rilevabile nonché immediatamente riconoscibile dalla mera osservazione del dato numerico associato alla ragione sociale delle imprese¹; la correzione dell'importo delle sanzioni imputate ad Elitellina e ad Eliossola, di cui alla tabella riportata alla lettera *f*) del Provvedimento, non implica inoltre alcuna valutazione e non comporta alcuna modifica alla parte di motivazione del Provvedimento, in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e sono compiutamente sviluppate le valutazioni e i vari passaggi logici e algebrici in ordine alla quantificazione delle sanzioni;

CONSIDERATO che l'amministrazione non può "esimersi dall'obbligo di accertare nel merito se effettivamente l'errore dedotto fosse riscontrabile ovvero comunque dal correggerlo, una volta rilevato"², allo scopo di assicurare la

¹ [Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1036/2014, "Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità [...]".]

² [Consiglio di Stato, sez. II, n. 3537/2020. Scrive altresì il Consiglio di Stato che tale obbligo discende "dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati non solo i rapporti tra i consociati - tenuti, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà - ma anche e soprattutto la pubblica amministrazione,

corrispondenza del contenuto del provvedimento alla volontà che in esso l'amministrazione ha inteso manifestare nel perseguimento dell'interesse pubblico;

CONSIDERATO che l'errore materiale contenuto nel Provvedimento è immediatamente riconoscibile e tale requisito vale "ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto"³ e che, nel caso in esame, le parti disponevano di tutte le informazioni per potere autonomamente rilevare, senza alcuno sforzo interpretativo o valutativo, l'errore materiale in questione;

CONSIDERATO che l'Autorità ha proceduto tempestivamente ad avviare il procedimento di correzione dell'errore materiale, non appena ne è venuta a conoscenza, e che l'intervento dell'Autorità risulta avere luogo entro un lasso temporale ragionevole e congruo, anche considerato il fatto che il contenzioso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni è ancora in corso e che, conseguentemente, il Provvedimento oggetto di rettifica, non è ancora passato in giudicato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale contenuto nella tabella riportata alla lettera f) del deliberato del Provvedimento nel modo di seguito indicato:

- i) attribuire, nei confronti di Eliossola S.r.l., un importo complessivo della sanzione pari a 1.273.340 euro, in luogo dell'importo di 1.364.018 euro ad essa erroneamente imputato;
- ii) attribuire, nei confronti di Elitellina S.r.l., un importo complessivo della sanzione pari a 1.364.018 euro, in luogo dell'importo di 1.273.340 euro ad essa erroneamente imputato;

DELIBERA

di rettificare il provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019, sostituendo le due righe della tabella di cui alla lettera f) del deliberato relative alla società parti Eliossola S.r.l. ed Elitellina S.r.l., con le seguenti:

Elitellina S.r.l.	1.364.018
Eliossola S.r.l.	1.273.340

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente Provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del Provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

cui l'art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento. [...] non essendo astrattamente configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato [...].]

³ [Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1036/2014.]